

Sent. n. 47/2022 pubbl. il 16/09/2022

Rep. n. 205/2022 del 16/09/2022



Fall. 45/2022
CRON. 1612/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Paolo Corso	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 42/2022 delle istanze di fallimento (porta riunito il procedimento iscritto al n. 3/2022 C.P.),

per la dichiarazione del fallimento di

Cocktail Service s.r.l. c.f./p.i. 02010280929, in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA del Foro di Cagliari presso il cui studio è domiciliata

proposta da

Fallimento Rapetti Foodservice S.r.l., P.I. e C.F. 02135070064, in persona del Curatore, Dott.ssa Cecilia Giacomazzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Pizzorno del Foro di Milano presso il suo studio in Milano, Via degli Omenoni 2

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 28.3.2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, derivante da un riconoscimento del debito strumentale ad un "piano di rientro" rimasto inadempito, per un importo complessivo di € 2.750.750,46.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014 – il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati trasmessi dalla cancelleria di questo tribunale all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle imprese, come attesta la relazione di avvenuta notificazione agli atti.

La società convenuta si è costituita in giudizio in data 17.5.2022, rappresentando di



aver presentato (nella medesima data) ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma VI, L.fall..

Disposta la riunione dei due procedimenti, in data 13.7.2022 la società Cocktail Service ha presentato una richiesta di proroga per la presentazione del piano di concordato; a tale richiesta ha tuttavia fatto seguito, in data 31.7.2022, una dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dei professionisti incaricati dalla società.

All'udienza del 30.8.2022 – fissata al fine di ottenere chiarimenti alla società, con particolare riguardo alla effettiva volontà di proseguire la procedura di concordato – la società ha dato atto della impossibilità di predisporre il piano, mentre il ricorrente ha insistito nella istanza di fallimento.

2. Stante il mancato deposito del piano e giusto il disposto dell'art. 161 co 6 L.F., la domanda di concordato preventivo deve essere dichiarata inammissibile.

3. L'istanza di fallimento, su cui il ricorrente ha insistito in sede di udienza del 30.8.2022, deve invece trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame dei bilanci agli atti emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità. Risulta, in particolare per l'esercizio 2020, un attivo patrimoniale pari ad € 9.334.569,00, ricavi lordi pari ad € 2.674.540,00 e debiti anche non scaduti per € 7.940.373. Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori previsti dall'art. 1 cit., è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla disciplina fallimentare.

La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro l'esposizione debitoria nei confronti del Fallimento ricorrente.

Tale esposizione nasce, come accennato, da un riconoscimento del debito effettuato dalla fallenda in favore della società Rapetti Foodservice s.r.l. *in bonis*, alla quale la Cocktail Service aveva chiesto la concessione di una significativa dilazione temporale per il pagamento del proprio debito. Accolta la richiesta, la fallenda aveva



potuto usufruire (già a partire dal 2018) di un piano di rientro che prevedeva una rateizzazione del debito in 144 rate, ciascuna dell'importo di Euro 25.746,96 (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).

Ebbene, per dato non contestato la Cocktail Service ha versato alla debitrice soltanto le prime 12 rate, pagando in misura ridotta tre ulteriori rate, con una residua esposizione ammontante ad Euro 2.750.750,46, oltre interessi.

Sia il mancato adempimento del suddetto piano di rientro, sia l'importo della esposizione debitoria – pari in linea capitale ad Euro 2.750.750,46, che rispetto ai dati dell'ultimo bilancio disponibile, è pari al 108% del fatturato 2020 e al 3938% dell'utile netto, a sua volta ammontante ad Euro 69.857,00 – sia infine lo stesso contegno tenuto dalla convenuta nell'ambito della procedura di concordato – caratterizzatosi per la mancata presentazione del piano e per la rinuncia, massiva, al mandato conferito da parte degli stessi professionisti incaricati dalla società – costituiscono elementi inequivocabili nell'evidenziare lo stato di decozione dell'impresa, dovendosi ritenere che la società non sia più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'istante.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata dalla società COCKTAIL SERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 02010280929, con sede in Quartu Sant'Elena, Viale Europa n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 02010280929, numero REA CA – 156897 in persona dell'amministratore unico signor Marco Salis;
2. dichiara il fallimento di COCKTAIL SERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 02010280929, con sede in Quartu Sant'Elena, Viale Europa n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 02010280929, numero REA CA – 156897 in



persona dell'amministratore unico signor Marco Salis;

3. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Gian Luigi Galletta con studio in Cagliari;
4. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5. stabilisce il giorno 16.1.2023, ore 9.30 e ss per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 30.8.2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Paolo Corso

